



Milano, 20/04/07
Prot. n. 473/2007/CT

Tar Molise del 29 novembre 2006: illegittima la moratoria regionale sugli impianti eolici.

Il Tar del Molise con sentenza n. 984 del 29 novembre 2006 ha affermato l'illegittimità della moratoria regionale riguardante la realizzazione di impianti eolici. Nel merito, viene contestata, da parte di una società coinvolta nella realizzazione di un impianto eolico nella Regione Molise, la sospensione dei processi autorizzativi regionali di nuovi insediamenti per la produzione di energia eolica, disposta con delibere di Giunta e di Consiglio regionali. Con la prima delibera è stato stabilito di attuare un regime di sospensione di 180 giorni in attesa dell'adozione del documento di programmazione regionale per la produzione e distribuzione dell'energia (DPER); successivamente il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta *"a deliberare la moratoria riguardante i progetti di realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia, che non abbiano acquisito tutte le autorizzazioni necessarie, in attesa del PER da parte del Consiglio regionale"*.

Nella sentenza si legge che *"il potere in questione è stato esercitato in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387"* (emesso in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), il quale in primo luogo afferma che tali impianti *"sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*, il che vale già *"ad escludere [...] qualsiasi potere di moratoria, [...] e successivamente, nel prevedere un'autorizzazione unica, stabilisce che il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento sia di 180 giorni."*

E' evidente che la sospensione disposta dalla Regione Molise rende impossibile il rispetto di detto termine, in tal modo integrando una chiara violazione della citata disposizione normativa che lo prevede e contravvenendo altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall'intero decreto nonché, a monte, nella Direttiva di cui esso costituisce attuazione e di altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto".

Inoltre, *"Una tale generalizzata sospensione si pone anche in contrasto con l'art. 41 Cost., in quanto impedisce all'iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo considerato, sul territorio molisano, in nome di una non meglio specificata esigenza di attendere l'adozione di linee programmatiche per l'insediamento di detti impianti"*.

In conclusione *"Ne deriva che i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati"*.

Cristian Tolettini

Settore Ambiente ed Energia
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

TAR MOLISE, Sezione Unica - Sentenza n. 984 del 29 novembre 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Sezione Unica di Campobasso

(*omissis*)

SENTENZA

sul ricorso n. 197 del 2006 proposto da

I. P. S.r.l,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa (...);

contro

la REGIONE MOLISE,

in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa (...);

per l'annullamento

- della delibera della Giunta regionale del Molise 31.10.2005, n. 1469, non pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e successivamente conosciuta, con cui, in attesa dell'adozione del documento di programmazione regionale per la produzione e distribuzione dell'energia (DPER) e dei relativi piani attuativi, si è provveduto ad attuare un regime di sospensione dei processi autorizzativi regionali di nuovi insediamenti per la produzione di energia eolica o di ampliamento di quelli esistenti, per un periodo di 180 gg;

- se ed in quanto possa occorrere, del voto del Consiglio regionale del Molise di cui alla delibera 6.12.2005, n. 327, non pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e successivamente conosciuta, con cui la Giunta regionale è stata impegnata "a deliberare la moratoria riguardante i progetti di realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia, che non abbiano acquisito tutte le autorizzazioni necessarie, in attesa del PER da parte del Consiglio regionale";

nonché per il risarcimento

del danno che la ricorrente assume di aver subito per effetto della moratoria disposta dalla Regione Molise.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designata quale relatore, alla pubblica udienza dell'8.11.2006, la dott.ssa R.T.;

Uditi (...);

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La S. C. P. ha predisposto un progetto per la realizzazione di un impianto eolico nella Regione Molise, da ubicarsi nei Comuni di (...), successivamente ceduto alla ricorrente.

In data 31.5.2005 ha perciò chiesto l'attivazione della procedura di screening del citato progetto dinanzi alla Regione Molise - Direzione Generale V - Risorse Naturali e Tutela dell'Ambiente.

Con determina 4.11.2005, n. 165/A, la Regione ha escluso che le relative opere necessitassero della valutazione di impatto ambientale.

Tale provvedimento è stato assunto, dopo aver recepito il parere favorevole di massima, sotto il profilo paesistico, espresso dal Direzione Generale IV delle Politiche del Territorio, Risorse naturali e tutela ambientale - Servizio Beni Ambientali con atti nn. 3296/2005, 3297/2005 e 3298/2005 del 26.10.2005, tuttavia annullati poi dalla Soprintendenza per i Beni architettonici, per il Paesaggio, per il Patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico del Molise con provvedimento del 21.12.2005, impugnato con il ricorso n. 198/06.

Medio tempore, con istanza protocollata in data 25.5.2005 al n. 7777, la P. C. ha chiesto alla Regione il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 23.12.2003, n. 387.

Tuttavia la Regione Molise, con delibera giuntale 31.10.2005, n. 1469, ha disposto di attuare "un regime di sospensione dei processi autorizzativi regionali di nuovi insediamenti per la produzione di energia eolica (...), per un periodo di 180 giorni", in attesa dell'adozione del "documento di programmazione regionale per la produzione e distribuzione dell'energia (DPER)".

Con successivo voto del Consiglio regionale, assunto con delibera 6.12.2005, n. 327, la Giunta regionale è stata impegnata "a deliberare la moratoria riguardante i progetti di realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia, che non abbiano acquisito tutte le autorizzazioni necessarie, in attesa del PER da parte del Consiglio regionale".

Entrambe le menzionate delibere sono state impugnate con il ricorso in esame per i seguenti motivi di doglianza:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 9.1.1991, n. 10, della Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE e dell'art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387;
- 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 - violazione dell'art. 41 Cost.;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241 - difetto di motivazione - eccesso di potere per illogicità della motivazione;
- 4) eccesso di potere per illogicità manifesta e per contraddittorietà della motivazione.

Contestualmente sono state avanzate istanze cautelare e risarcitoria.

La Regione Molise si è costituita in giudizio, asserendo la legittimità dei provvedimenti gravati e prima ancora eccependo l'inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, rilevando al riguardo che "il pregiudizio lamentato dalla società ricorrente (...) non discende tanto dalla moratoria in questione (...), bensì (...) dall'arresto procedimentale di tipo definitivo imposto dall'annullamento" dell'autorizzazione paesistica regionale di massima, ad opera della Soprintendenza.

Nella camera di consiglio del 22.3.2006, la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata al merito. Alla pubblica udienza dell'8.11.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso in epigrafe si contesta la sospensione dei processi autorizzativi regionali di nuovi insediamenti per la produzione di energia eolica, disposta dalla Regione Molise con la delibera giunta n. 1469/2005 ed assentita anche dall'organo consiliare con delibera n. 327/2005, entrambe qui gravate.

2 - Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, mossa dalla difesa della Regione.

Essa asserisce che la Società istante non avrebbe interesse ad impugnare i richiamati provvedimenti, stante l'arresto procedimentale determinato dall'annullamento delle autorizzazioni regionali paesaggistiche ad opera della Soprintendenza.

L'eccezione va disattesa, in quanto il provvedimento richiamato in ultimo è stato impugnato con altro ricorso ed il suo accoglimento nel merito o la concessione della misura cautelare ben avrebbe potuto rispettivamente eliminare dal mondo giuridico o sospendere detto provvedimento, in tal modo facendo venir meno l'ostacolo frapposto all'iter procedimentale.

3 - Passando al merito, deve rilevarsi come in nessuna norma di legge s'individui il fondamento del potere di moratoria in relazione a tutti i realizzandi impianti eolici, non potendosi lo stesso ritenere insito in quello generale di programmazione in materia, pacificamente attribuito all'Ente regionale, il quale infatti non può ex se comprendere medio tempore, in attesa della compiuta adozione del relativo documento, una sospensione altrettanto generalizzata per tale tipologia di impianti.

3.1 - Non solo ciò è vero, ma il potere in questione è stato esercitato in violazione dell'art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 - a sua volta attuativo della Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE - il quale in primo luogo afferma che tali impianti "sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti", il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria, del tutto incompatibile con detta asserzione, e successivamente, nel prevedere un'autorizzazione unica, stabilisce che il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento sia di 180 giorni.

E' evidente che la sospensione disposta dalla Regione Molise rende impossibile il rispetto di detto termine, in tal modo integrando una chiara violazione della citata disposizione normativa che lo prevede e contravvenendo altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall'intero decreto nonché, a monte, nella Direttiva di cui esso costituisce attuazione e di altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto.

3.2 - Una tale generalizzata sospensione si pone anche in contrasto con l'art. 41 Cost., in quanto impedisce all'iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo considerato, sul territorio molisano, in nome di una non meglio specificata esigenza di attendere l'adozione di linee programmatiche per l'insediamento di detti impianti.

3.3 - Ne deriva che i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

4 - Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni, pure avanzata in questa sede, essa non può essere accolta, in assenza di allegazione di alcun danno che sarebbe derivante dalla moratoria in parola.

5 - Infine, in ordine alle spese di giudizio ed agli onorari di difesa, si ravvisano le ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2006.

(omissis)